

## CHECK LIST per il passaggio dal RID al SEPA Direct Debit

Obbligo di informare la propria clientela circa l'utilizzo dell'SDD entro 30 giorni dalla prima operazione **e al più tardi entro il 31 dicembre 2013**

Le imprese creditrici, come richiesto dalle Istruzioni applicative Banca d'Italia, **DEVONO** inviare una comunicazione scritta alla propria clientela la quale annunci che, **per effetto del Regolamento UE n. 260/2012 e delle relative disposizioni di recepimento di Banca d'Italia, dal 1° febbraio 2014 il RID deve essere sostituito con l'SDD.**

La comunicazione alla clientela circa il passaggio all'utilizzo dell'SDD deve avvenire **almeno 30 giorni prima della data in cui si effettuerà il primo addebito SEPA e al più tardi entro il 31 dicembre 2013.**

La sostituzione del RID con l'SDD non prevede il rilascio di un nuovo mandato da parte del cliente. Pertanto, è opportuno specificare al cliente che rimane valida l'autorizzazione all'addebito in conto precedentemente rilasciata, fatta salva la facoltà dello stesso cliente di revocarla e di richiedere una nuova contrattualizzazione con l'impresa creditrice.

Con la medesima comunicazione, l'impresa può indicare al cliente eventuali modalità alternative di pagamento e il cliente potrà revocare l'autorizzazione precedentemente rilasciata in favore di una di tali modalità alternative messe a sua disposizione.

Tale scelta dipende dalla valutazione di ogni impresa circa l'adeguatezza dei singoli strumenti di pagamento e degli associati profili di rischio rispetto al proprio modello di business.

Con riferimento alle caratteristiche dell'SDD B2B (Business to Business), si sottolinea che tale strumento, che non prevede alcuna facoltà di storno (diritto del pagatore di richiedere il rimborso dopo l'addebito in conto), sostituirà sia il RID veloce - che ugualmente non prevede facoltà di storno - sia il RID ordinario con facoltà di storno a 5 giorni.

Pertanto, come raccomandato da Banca d'Italia al Comitato Nazionale di Migrazione, è necessario che le imprese creditrici diano adeguata informativa ai clienti debitori circa le caratteristiche dell'SDD B2B e le differenze rispetto allo strumento attuale, in particolare in termini di diritto di rimborso.

Andrà evidenziato, anche in questo caso, che il cliente può decidere di revocare il precedente mandato e richiedere una nuova contrattualizzazione, ad esempio per l'utilizzo dell'SDD Core, che prevede 8 settimane per la richiesta di rimborso da parte del pagatore.

Rinviando alla specifica sezione sull'SDD della Guida per le imprese per maggiori informazioni, di seguito si riportano in sintesi le caratteristiche dei due schemi SDD.

	CORE consumatori e non consumatori (imprese o microimprese)	B2B esclusivamente imprese e microimprese
Richiesta rimborso	<ul style="list-style-type: none"> <li>per mandati validi: fino a 8 settimane dalla data di addebito</li> <li>per mandati non validi: fino a 13 mesi dalla data di addebito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>per mandati validi: non è previsto il rimborso in nessun caso</li> <li>per mandati non validi: fino a 13 mesi dalla data di addebito</li> </ul>
Sottoscrizione di un mandato cartaceo, con il quale il cliente autorizza l'impresa e la propria banca ad addebitare il suo conto, come individuato dall'IBAN	✓	✓
Notifica al cliente di data e importo di addebito almeno 14 gg prima della data di addebito (salvo diversi accordi fra l'impresa creditrice e il proprio cliente)	✓	✓
Diritto di opposizione all'addebito entro il giorno precedente	✓	✓

#### Continuità deleghe RID

Le imprese creditrici che utilizzano il RID **NON DEVONO** procedere a una nuova raccolta dell'autorizzazione all'addebito da parte del cliente debitore per effettuare disposizioni d'incasso con addebito SEPA.

Al fine di consentire alle banche di individuare le richieste d'incasso riferite alle vecchie deleghe RID, le stesse imprese **DEVONO** però indicare la coordinata d'azienda RID, ordinariamente utilizzata per incassare i RID, nell'apposito campo del messaggio di addebito SDD in cui è riportato il numero univoco del mandato.

Per maggiori informazioni su tale codice identificativo del RID, si rinvia ai contenuti specifici della Guida operativa per le imprese.

#### Codici IBAN debitori

Per utilizzare l'SDD le imprese creditrici **DEVONO** indicare nella disposizione di incasso alcune informazioni non presenti nel RID attuale. La più importante è costituita dal **codice IBAN riferito al conto del proprio cliente debitore**. Tale codice può essere richiesto direttamente ai propri debitori (numero ridotto di partner commerciali) ovvero con un messaggio elettronico alla propria banca, avvalendosi della nuova funzionalità "Richiesta informazioni deleghe per migrazione a SDD - Inquiry deleghe RID" del servizio "Allineamento elettronico archivi" messa a disposizione dalle banche.

#### Raccolta Codici IBAN - Servizio Inquiry deleghe RID

La procedura prevede i seguenti passaggi:

- l'impresa invia un messaggio elettronico alla propria banca (chiamata "banca di allineamento"), indicando le coordinate d'azienda RID usate normalmente per gli addebiti RID;

- la banca di allineamento invia le richieste alle banche dei debitori;
- la banca del debitore riceve la richiesta, verifica i dati di propria pertinenza e provvede a rispondere alla banca di allineamento con un messaggio elettronico contenente i dati della delega RID oppure un messaggio di mancato allineamento con un codice che ne specifica il motivo (es. autorizzazione RID sconosciuta, autorizzazione revocata, trasferita su altra banca);
- la banca di allineamento comunica all'impresa richiedente gli esiti della richiesta di allineamento con un messaggio elettronico;
- l'impresa provvede ad aggiornare i propri archivi con le informazioni ricevute o, in caso di risposta di mancato allineamento, contatta il proprio cliente per acquisire direttamente le informazioni.

Per maggiori informazioni su tale servizio, si rinvia al paragrafo specifico della [Circolare ABI sugli addebiti diretti](#).

#### Creditor Identifier

Con riferimento alle informazioni aggiuntive da inserire nell'SDD, le imprese creditrici **DEVONO** adottare il nuovo codice identificativo "Creditor Identifier", che verrà utilizzato al posto del Codice azienda SIA oggi utilizzato nel RID per identificare in modo univoco un'impresa che utilizza le procedure d'incasso RID.

Il Creditor Identifier, che si basa sul Codice Fiscale/Partita IVA, permetterà di identificare, senza possibilità di errore, una singola impresa in tutta l'Area unica dei pagamenti in euro.

Per maggiori informazioni sulla struttura di tale codice e per le altre informazioni da inserire nell'SDD, si rinvia alla specifica sezione della Guida operativa per le imprese.

#### SEDA - Allineamento Elettronico Archivi

L'SDD non dispone delle funzioni del servizio di allineamento elettronico archivi (AEA), che fanno invece parte integrante del RID domestico e che oggi sono erogate dalle banche. Ciò comporta che le imprese creditrici **DOVRANNO a partire dal 1° febbraio 2014** gestire in proprio acquisizione, conservazione e aggiornamento (es. eventuali variazioni o cancellazioni del mandato richieste dal cliente) ed esibizione in caso di contestazione dei mandati di addebito sottoscritti dai clienti debitori.

In alternativa, per mantenere le funzionalità dell'AEA, le imprese **POTRANNO** utilizzare un servizio opzionale aggiuntivo dell'SDD denominato SEDA (Sepa compliant Database Alignement), messo a disposizione da banche e Poste Italiane. Il SEDA, infatti, consente all'impresa creditrice anche di delegare alle banche l'attività di raccolta, conservazione, modifica e cancellazione dei mandati come da indicazioni

Formato dei  
messaggi XML ISO  
20022

fornite dal proprio cliente debitore. Per maggiori informazioni sulle due tipologie di SEDA - modulo “base” e “avanzato” - e sull’offerta del servizio da parte dei PSP - es. prezzi massimi applicati - si rinvia all’[apposita sezione](#) del sito [www.sepaitalia.eu](http://www.sepaitalia.eu).

Nel caso di bonifici e addebiti diretti in forma raggruppata effettuati per mezzo dei servizi di *remote banking*, le imprese **DOVRANNO a partire dal 1° febbraio 2016** utilizzare nella comunicazione con la banca il formato dei messaggi XML ISO 20022, basato su uno standard valido a livello internazionale. Le microimprese sono esonerate da tale obbligo.

La suddetta scadenza costituisce una deroga rispetto a quella inizialmente fissata dal Regolamento comunitario al 1° febbraio 2014 ed è stata prevista da Banca d’Italia per concedere alle imprese più tempo per adeguarsi.

Tuttavia, il suddetto formato sarà obbligatorio nelle comunicazioni tra banche sin dal 1° febbraio 2014. Pertanto, le banche offriranno alle imprese servizi di conversione in formato XML ISO 20022 dei messaggi inviati dalle stesse imprese secondo il tracciato tradizionale.

In ogni caso, le imprese **DOVRANNO** fornire tutte le informazioni aggiuntive necessarie per l’esecuzione dell’operazione di pagamento secondo le regole SEPA (es. codice IBAN).

Con riferimento alla tariffazione da parte delle banche dei suddetti servizi di conversione, la **Banca d’Italia, nel ribadire che è legittimo tener conto degli oneri connessi con la gestione di formati ai fini della tariffazione delle operazioni di pagamento, ha comunque raccomandato alle banche di “individuare soluzioni che contengano gli oneri del processo di migrazione”**, in modo che l’offerta di tale servizio di conversione risponda alle logiche comunitarie del non aumento complessivo dei prezzi finali a carico del cliente a seguito del passaggio alla SEPA.

In alternativa, le imprese **POTRANNO**, anche con il supporto della propria banca, adottare tale formato prima del 1° febbraio 2016 e le banche saranno tenute ad accettarne l’uso qualora l’impresa lo richiedesse prima della suddetta data.

Per maggiori informazioni sul tema, è opportuno rivolgersi alla propria banca.